



LA NUOVA DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER FARE LE DIMISSIONI

Il fenomeno delle dimissioni in bianco

Incerto nella sua entità reale

Intervento del sottosegretario al lavoro Carlo Dell'Aringa in Commissione XI Lavoro del 6 febbraio 2014 :

«[il prof. Carlo dell'Aringa] fa presente che non esiste una posizione ufficiale del suo Ministero in ordine allo stato di applicazione della normativa vigente, dal momento che il fenomeno in questione [le dimissioni in bianco], per le sue intrinseche caratteristiche, tende a sfuggire a rilevazioni di tipo statistico e mal si presta ad essere sottoposto a misurazioni certe e oggettive. Fa notare, quindi, che su tale questione non si può far altro che affidarsi a indicatori imperfetti, basati su indagini sul campo suscettibili di fornire, peraltro, elementi non risolutivi».

.... Dal 2007 (legge «Damiano» n. 188) nulla è cambiato....

Dalla 11° Commissione Provinciale del Senato, in accompagnamento del disegno di legge che si tramuterà nella ormai nota legge n. 188/07:

A riprova della elevata diffusione delle dimissioni in bianco utilizzata (solo) da taluni datori di lavoro viene citata una non meglio precisata indagine del 2002 effettuata dalle ACLI, secondo cui il **25% delle lavoratrici madri** perde regolarmente il posto di lavoro perché “dimissionata” in bianco.

Il rapporto annuale 2002 dell'ISTAT riferiva che nel 2001-2002 i nati superarono di poco le 530.000 unità e siccome il 51% delle madri di questi nati erano occupate, significa le lavoratrici neo-madri risultavano essere circa 270.000. Ma senza l'effetto delle dimissioni in bianco sarebbero state evidentemente molte di più (circa 360.000), il quale effetto ne avrebbe quindi falciate circa **90.000** ($360.000 - 25\% = 270.000$). Approssimando per difetto le cifre e considerando che l'occupazione femminile di carattere permanente ammontava a più di 6 milioni di unità (ISTAT 3° trimestre 2007), dovremmo dedurre che ogni anno perdevano silenziosamente il posto di lavoro l'1,7% dell'occupazione femminile.

Dal che si deduce che dal 2008 l'occupazione sarebbe cresciuta dello stesso ammontare, invece : **riduzione del 0,7% dal 2008 al 2013 (fonte ISTAT)**

La nuova procedura informatica

Il decreto legislativo (151/2015) che ha come titolo:

“Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese“

Il lavoratore dovrà:

1. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
2. registrarsi al sito dell'Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede **qualche giorno di tempo**, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata;
3. compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
4. inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

In pratica, **per presentare le dimissioni sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico.**

Le questioni tuttora aperte

Soggetti interessati

Eravamo rimasti alla tutela della lavoratrice madre..... Ora i soggetti alla tutela sono tutti i lavoratori subordinati + collaboratori cococo (?). Da cui deduciamo che tutti i lavoratori italiani sono minacciati, prevaricati, etc.

La fuga del lavoratore

Il «comportamento concludente» non vale più: la nuova normativa parla espressamente di dimissioni e risoluzione consensuale presentate in via esclusiva secondo la procedura prevista dall'articolo 26, la strada praticamente obbligata per il datore sarà quella di incardinare un faticoso procedimento di licenziamento disciplinare.

La risoluzione consensuale

La risoluzione si «fa» solo con il modulo , altra via legale non è prevista, quindi:

- Che valore giuridico ha l'accordo privato in cui si stabiliscono i termini di cessazione?
- Cosa succede se dopo la firma dell'accordo il lavoratore non invia il modulo?
- Quale è la ragione per cui dopo avere firmato un accordo, inviato il modulo, e quindi dopo ben **2** manifestazioni di volontà, debba sussistere ancora la revoca entro 7 gg.?
- Se nel frattempo ho pagato delle somme come le recupero? (è stata abrogata la normativa specifica della L. 92/2002)

Conclusioni

- 1) La norma è stata scritta male da incompetenti in materia
- 2) La procedura è farraginoso e piena di «buchi»
- 3) Si basa su una errata percezione della realtà (la «vastità» delle dimissioni in bianco)
- 4) E' viziata dalla preclusione ideologica che tutte le aziende sono per principio colpevoli di prevaricare la volontà dei lavoratori
- 5) Per scopi ideologici sovverte consolidati istituti giuridici: il carattere recettizio delle dimissioni
- 6) E' un enorme passo indietro rispetto alle più moderne teorie del diritto del lavoro che riconducono il rapporto di lavoro alla dimensione di «contratto» liberamente disponibile dalle parti in quanto esseri pensanti, autonomi e maturi
- 7) E' una legge sbagliata, da abrogare. Subito.